



TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE PENALE

Il Tribunale composto dai:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1) dott. Angelo PELLINO | Presidente |
| 2) dott.ssa Caterina BRIGNONE | Giudice |
| 3) dott. Gianluigi VISCO | Giudice |

sull'incidente istruttorio sollevato dai difensori degli imputati in merito all'eccezione di inutilizzabilità dei verbali degli interrogatori di [REDACTED] A assunti dal pubblico ministero in data 11 dicembre 2013, dopo che con ordinanza di questo Tribunale in data ^{12/2014} era stato disposto il loro esame, previsto per l'odierna udienza; premesso che sia il [REDACTED] che il [REDACTED] ^{Berto WA}, oltre ad essere stati ammessi come testi di lista del p.m., figurano altresì nelle liste ex art. 468 presentate dalle altre parti (e segnatamente, nella lista [REDACTED], nella lista [REDACTED] e nella lista [REDACTED]);

OSSERVA

Le informazioni acquisite con i due interrogatori in questione sono inutilizzabili perché assunte in violazione dello specifico divieto di cui all'art. 430 bis, comma 1 c.p.p.

Tale divieto, e l'inutilizzabilità espressamente comminata per la sua violazione dalla disposizione citata, attengono al contenuto probatorio degli atti così assunti, come fa fede la formulazione letterale che univocamente

riferisce l'inutilizzabilità alle informazioni che formano il contenuto dell'atto, e non si traducono in un più radicale divieto di compiere l'atto, come è invece nella diversa ipotesi contemplata, sempre in tema di attività integrativa d'indagine, dall'art. 430, comma 1 c.p.p.

Tanto è vero che, a norma dello stesso art. 430 bis, c.p.p. "il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza".

Ma proprio quest'ultimo inciso rende evidente come finalità precipue del divieto e ratio della sanzione di inutilizzabilità siano quelle di preservare la genuinità della prova dichiarativa già ammessa e ancora da assumere, e prevenire qualsiasi rischio di condizionamento della prova dedotta ex adverso (o anche ex adverso), uscendone altrimenti pregiudicato il diritto alla prova della parte che ne ha fatto richiesta (come si evince dal presupposto che la fonte deve figurare nella lista "delle altre parti processuali").

Ciò posto, l'inutilizzabilità per la violazione del divieto in esame non può che investire qualsiasi uso delle informazioni così assunte che possa concorrere alla formazione della prova che si va ad assumere: inclusa l'utilizzazione ai fini delle contestazioni dibattimentali.

Anche tale uso deve quindi ritenersi precluso e ne terrà conto il pubblico ministero nel procedere all'esame.

P.Q.M.

Visto l'art. 430 bis, c.p.p.

Dichiara inutilizzabili, per le ragioni e nei limiti di cui in premessa, i verbali degli interrogatori di [redacted] e [redacted] assunti dal pubblico Ministero in data 11 dicembre 2013

Trapani, 20 gennaio 2014

Il Presidente

Angelo Pellino